



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 92 Chieri, 27/03/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA PALAZZO DI CITTA' DAL GIORNO 01/04/2026 AL GIORNO 08/04/2026

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che il giorno 26.03.2026 – prot. 17262 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte della Sig.ra A. E. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ITALVERDE con Sede legale In Corso Francia n.253, - TORINO, partita iva 0148340012, consistente nel RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA con SENSO UNICO ALTERNATO regolato da semaforo di cantiere/movieri e contestuale DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA PALAZZO DI CITTA' nel tratto di strada compreso tra Via Vittorio Emanuele II e l'intersezione con via San Raffaele dal giorno 01/04/26 al giorno 08/04/26 con orario 08.00 -18.00 per rifacimento asfalto;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto in quanto la dimensione della carreggiata in presenza dell'area di cantiere non garantisce la regolare circolazione veicolare;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DI UN' AREA DI CANTIERE in VIA PALAZZO DI CITTA' nel tratto di strada compreso tra Via Vittorio Emanuele II e l'intersezione con via San Raffaele dal giorno 01/04/26 al giorno 08/04/26 con orario 08.00 -18.00 nelle aree interessate dai lavori e come da segnaletica posto in loco e per le motivazioni descritte in premessa;

2) IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E CONTESTUALE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI/SEMAFORO DA CANTIERE in VIA PALAZZO DI CITTA' nel tratto di strada compreso tra Via Vittorio Emanuele II e l'intersezione con via San Raffaele per i medesimi giorni e orari di cui al punto 1 e per le motivazioni descritte in premessa;

3) IL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI in VIA PALAZZO DI CITTA' nel tratto di strada compreso tra Via Vittorio Emanuele II e l'intersezione con via San Raffaele come da segnaletica posta in loco , per i medesimi giorni e orari di cui al punto 1 e per le motivazioni descritte in premessa;

Al Sig. A. E. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ITALVERDE esecutrice dei lavori:

- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto

disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche; in particolare: sul lato occupato siano posti i segnali "LAVORI IN CORSO" - "LIMITE VELOCITA' 30 KM/H" - "STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA" - "OBBLIGO SUPERAMENTO OSTACOLO A SINISTRA", mentre sul lato opposto all'occupazione siano posti i segnali "LAVORI IN CORSO" - "LIMITE VELOCITA' 30 KM/H";

- la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
- qualora le condizioni di traffico lo rendano necessario, sia garantita la presenza di personale idoneo (c.d. movieri) per tutta la durata dei lavori al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale in sicurezza;
- l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco - Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;
- la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

4) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

5) che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente la Polizia Locale dott. Marcello PORTOGALLO;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

**Area Polizia Locale e Protezione Civile
MARCELLO PORTOGALLO / ArubaPEC S.p.A.**